



COMUNE DI SAINT-DENIS
COMMUNE DE SAINT-DENIS

COPIA

ANNO 2023

Verbale di
Deliberazione di

Giunta Comunale n° 19

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **diciassette** e minuti **quindici** nella residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. **THEODULE Guido** e con l'assistenza del Segretario Comunale **MASSA Marcella** sono intervenuti i sigg:

| | | Presente | Assente |
|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| THEODULE Guido | Sindaco | X | |
| FARYS Paolo | Vice Sindaco | X | |
| FALLETTI Rosa | Assessore | X | |
| MENEGOTTO Samantha | Assessore | X | |
| Totale : | | 4 | 0 |

Il Sindaco

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2023.

Deliberazione n. 19 del 10/03/2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.”*;
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: *“Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la legge n. 243, del 24 dicembre 2012, *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”*, come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016;
- la legge regionale n. 32, del 21 dicembre 2022 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali”*.
- la legge regionale n. 33, del 21 dicembre 2022 *“Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.”*;
- la legge n. 197, del 29 dicembre 2022, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*.

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Saint Denis, aggiornato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 6 agosto 2020;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 9 giugno 2005;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28 novembre 2017;
- n. 36 del Consiglio comunale del 29 dicembre 2021: *“Approvazione documento unico di programmazione semplificata (DUPS) - Triennio 2022/2024”*;
- n. 6 del Consiglio comunale del 11 aprile 2022: *“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUPS) e bilancio di previsione per il triennio 2022/2024”*;
- n. 12 del Consiglio comunale del 20 giugno 2022 *“Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 e dei suoi allegati, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. B) del D.lgs n. 118/2011”*;

- n. 15 del Consiglio comunale del 20 giugno 2022 “Approvazione prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione semplificato (DUPS);
- n. 16 del Consiglio comunale del 20 giugno 2022 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193, comma 2, D.Lgs n. 267/2000). Assestamento generale del bilancio (articolo 175, comma 8, D.Lgs n. 267/2000) - Bilancio 2022-2024”;
- n. 36 della Giunta comunale del 28 giugno 2022 “Approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al D.U.P.S.”;
- n. 23 del Consiglio comunale del 19 agosto 2022 “Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 28 giugno 2022, relativa alle variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e al D.U.P.S.. Adottata in via d’urgenza ex art. 175, comma 4 del D.lgs n. 267/2000;
- n. 24 del Consiglio comunale del 19 agosto 2022 “Approvazione della terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al D.U.P.S.;
- n. 54 della Giunta comunale del 18 ottobre 2022 “Approvazione della quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al D.U.P.S.;
- n. 29 del Consiglio comunale del 30 novembre 2022 “Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 18 ottobre 2022, relativa alla quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al D.U.P.S.”;
- n. 30 del Consiglio comunale del 30 novembre 2022 “Approvazione quinta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)”;
- n. 32 del Consiglio comunale del 30 novembre 2022 “Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) - 2023-2025”;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 2 del 6 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell’ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario dell’ambito ottimale Comune di Verrayes e Comune di Saint-Denis alla d.ssa Marcella Massa, con decorrenza dal 6 maggio 2021;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 4 del 30 dicembre 2022, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell’ambito della Convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint-Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito alla Rag. Laura Cavorsin l’incarico di responsabile dell’ufficio unico finanziario per l’anno 2023;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes n. 1, del 1 settembre 2022, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell’ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito al funzionario d.ssa Elida Baravex, con decorrenza 1 settembre 2022, l’incarico di responsabile dell’ufficio unico inerente il settore edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, acquisizione di lavori, beni e servizi e manutenzione del patrimonio, nonché per la funzione di RUP, ai sensi dell’art.31 del d.lgs 50/2016 per le procedure di affidamento o concessione;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022) è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs n. 267/2000;

DATO atto altresì che il Ministero dell'interno ha disposto, con l'articolo 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025) pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2023 al **30 aprile 2023** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

DATO atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO l'art. 1 della Legge n. 160/2019, commi 756, 757 e 766 aveva modificato le modalità di applicazione delle aliquote IMU, prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione della fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756 il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti ove approvata senza lo stesso prospetto (comma 757);

CONSTATATO che tale decreto attuativo della disposizione di cui al comma 756 di limitazione della potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento a fattispecie puntualmente individuate, non è ancora stato emanato;

DATO atto che tale decreto del MEF avrebbe dovuto essere adottato entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 160/2019 e, a suo tempo, in ordine alla modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, era intervenuto il MEF con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 a chiarire che, in ogni caso, la limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU si verificherà solo a seguito all'adozione del predetto decreto;

DATO atto che qualora il sopra citato decreto dovesse essere emanato entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà a confermare la presente deliberazione sulla base del prospetto ministeriale che verrà adottato dal decreto;

RILEVATO che ad oggi le disposizioni a cui i Comuni devono fare riferimento ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU sono quelle stabilite dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF - Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre dello stesso anno, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre dello stesso anno, nonché le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021, la cui decorrenza dall'anno d'imposta 2022 è stata specificata dal MEF con risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

DATO atto che l'art. 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) dispone che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739-783 della medesima legge e che ai fini della determinazione delle aliquote IMU anche per l'anno 2023 occorre quindi applicare i margini di scelta individuati dai commi da 748 a 755;

CONSIDERATO che, ai fini IMU, la Legge n. 178, del 30 dicembre 2020, non ha apportato modifiche all'impianto normativo delineato dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, che aveva previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo, con la conseguenza che - nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia -

il Comune intende procedere alla conferma per l'anno 2023 delle aliquote IMU approvate nell'anno 2022;

VISTO l'art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26, del 30 ottobre 2012;

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione, considerata la difficile congiuntura economico-finanziaria in atto a livello mondiale e le conseguenti sensibili difficoltà diffuse, di non aumentare l'imposizione fiscale relativa all'imposta IMU gravando sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 23 marzo 2022, avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote anno 2022", con la quale venivano stabilite le aliquote IMU per l'anno 2022;

RITENUTO quindi, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU, stabilite con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 23 marzo 2022, e relative detrazioni, come segue:

I.M.U.

| | |
|---|---------------|
| Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2 ovvero aliquota concessa, per la sola abitazione, in comodato gratuito come previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016 | esente |
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ovvero aliquota immobili, solo ad uso abitazione, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta di primo grado relativamente alla quota di rendita eccedente il valore di €. 500,00 | 4 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 7,6 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato) | 7,6 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) – ai sensi art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 | Esenti |
| conferma, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 , della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00; | |

DATO ATTO che l'art. 7 del richiamato Regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2014 rimanda alla Giunta comunale l'individuazione dei valori di riferimento ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili situate sul territorio comunale, i quali in mancanza di modifiche si intendono confermati anche per gli anni successivi;

DATO atto che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2023 rimangono

quelli stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 11 aprile 2014, avente ad oggetto: *“Imposta Municipale Propria - Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta”*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del dell'art. 49 bis, c. 2, della l.r. 54/98;

PRESO atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della l.r. n. 54/1998, sulla proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare di quanto previsto dall'art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, che prevede l'esenzione dal 1 gennaio 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

I.M.U.

| | |
|---|---------------|
| Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2 ovvero aliquota concessa, per la sola abitazione, in comodato gratuito come previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016 | esente |
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ovvero aliquota immobili, solo ad uso abitazione, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta di primo grado relativamente alla quota di rendita eccedente il valore di €. 500,00 | 4 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 7,6 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato) | 7,6 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) – ai sensi art. 1 comma 751 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 | Esenti |
| conferma, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00; | |

- 2) di dare atto che, qualora a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, commi 756-757 e 766 della Legge 160/2019 in materia di IMU, la normativa che verrà applicata lo renda necessario ai fini dell'efficacia della presente delibera, questo stesso atto verrà confermato sulla base del prospetto ministeriale che verrà adottato dal decreto;

- 3) di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire;
- 4) confermare che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l'anno 2023 sono quelli stabiliti con n. 19 del 11 aprile 2014, avente ad oggetto: *“Imposta Municipale Propria - Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta”*;
- 5) di disporre, a cura del servizio tributi comunale:
 - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
 - di inserire la presente deliberazione, nell'apposito *Portale del Federalismo fiscale*, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, con le modalità indicate nelle premesse, conferendo efficacia alla medesima.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to THEODULE Guido

Il Segretario Comunale
F.to MASSA Marcella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art.32 , comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 dal **13/03/2023** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Saint-Denis 13/03/2023

Il Segretario Comunale
F.to MASSA Marcella

In ordine alla regolarità contabile il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to CAVORSIN Laura)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to MASSA Marcella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i.

Saint-Denis, li 13/03/2023

Il Segretario Comunale
F.to MASSA Marcella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Saint-Denis, 13/03/2023

Il Segretario Comunale
MASSA Marcella

Marcella Massa

